

|  |                                                                                                    |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                    |  |
|  | <b>AZIENDA FORESTALE TRENTO - SOPRAMONTE</b>                                                       |  |
|  | <b>VIA DEL MASO SMALZ, 3 - TRENTO</b>                                                              |  |
|  | <b>CONCESSIONE IN USO DELLA BAITA MALGHETA IDENTIFICATA DALLE P.P.F.F. 1029</b>                    |  |
|  | <b>E 1030 IN C.C. MATTARELLO</b>                                                                   |  |
|  | In esecuzione della deliberazione della Commissione Amministratrice Nr. XX di data XX 2021         |  |
|  | tra:                                                                                               |  |
|  | – l'Azienda forestale Trento - Sopramonte, con sede a Trento in via del Maso Smalz n. 3,           |  |
|  | codice fiscale n. 80016510226 partita I.V.A. n. 00835990227, rappresentata dal Direttore dott.     |  |
|  | <b>Maurizio Fraizingher</b> , nato a Levico Terme (TN) il 24/09/1963, domiciliato per la carica in |  |
|  | Trento presso la sede dell'Azienda forestale, la quale gestisce il patrimonio agro-silvo-          |  |
|  | pastorale del Comune di Trento e dell'A.S.U.C. di Sopramonte                                       |  |
|  | – l'Associazione di promozione sociale "Circolo Culturale San Valentino", con sede a Valsorda      |  |
|  | in Via al Dos del Pin n. 36, 38123 Trento, codice fiscale e partita iva 96073150227,               |  |
|  | rappresentata dal Presidente Sig. <b>Franco Ferrari</b> nato a Vigolo Vattaro (TN) residente in    |  |
|  | Valsorda (TN), Via al Dos del Pin n. 19, 38123 Trento codice fiscale FRRFNC62L26L896B, di          |  |
|  | seguito denominato concessionario, si conviene quanto segue:                                       |  |
|  | <b>Art. 1 – OGGETTO</b>                                                                            |  |
|  | L'Azienda forestale Trento – Sopramonte, come sopra rappresentata, concede in uso                  |  |
|  | all'Associazione di promozione sociale "Circolo Culturale San Valentino" la baita Malgheta -       |  |
|  | identificata da parte della p.f. 1029 della superficie di 31 metri quadrati, contenente una baita  |  |
|  | in legno realizzata dall'Azienda forestale Trento – Sopramonte negli anni 2001 e 2002 nonche'      |  |
|  | della tettoia aperta realizzata negli anni '60 e dai piazzali di pertinenza della p.f. 1030 della  |  |
|  | superficie di 896 metri quadrati, per complessivi 927 metri quadrati, in C.C. Mattarello, come     |  |
|  | risulta dall'estratto mappa catastale che forma parte integrante ed essenziale del presente        |  |
|  | atto. -----                                                                                        |  |
|  |                                                                                                    |  |

La baita viene consegnata al concessionario, che la accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni diritto, pertinenza e dipendenza e con tutte le servitù attive e passive inerenti. -----

Il concessionario dichiara di aver visitato l'edificio locatogli e di averlo trovato in buono stato ed  
adatto all'uso convenuto. - - - - -

L'Azienda forestale non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'edificio presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, restando quindi esonerata, ad ogni effetto e nel modo più ampio, dalle responsabilità previste dagli articoli 1578 e 1581 del codice civile. -

## Art. 2 - DESTINAZIONE

La baita oggetto del presente contratto è destinata esclusivamente a punto d'appoggio  
per attività ricreative, culturali, ambientali e per il tempo libero, compatibili con lo stato  
dell'immobile e la destinazione silvo-pastorale dell'ambiente che circonda il manufatto,  
senza scopo di lucro, con divieto di ogni altra destinazione, pena la risoluzione del  
presente negozio giuridico. -----

Il concessionario si obbliga, dietro semplice richiesta dell'Azienda forestale a consentire l'utilizzo della baita, quale punto d'appoggio per le squadre di intervento e di manutenzione ambientale/forestale sulla base del programma dei lavori in loco. L'utilizzo in tale caso si intende gratuito e non comporta riduzioni del canone annuo di concessione. -----

### Art. 3 - DURATA

La presente concessione ha la durata di anni sei (fino al 31/12/2026), con decorrenza  
dalla data di sottoscrizione del presente atto. - - - - -

E' esplicitamente esclusa la possibilità che il presente atto venga a rinnovarsi in via tacita. -----

E' fatto divieto al concessionario, la cessione a qualsiasi titolo, anche parziale, del godimento della baita oggetto della presente concessione, salvo quanto preventivamente

|  |                                                                                                  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                  |  |
|  | autorizzato dall'Azienda forestale in via occasionale. -----                                     |  |
|  | E' fatta salva la possibilità di disdetta da l'una o dall'altra parte, con lettera raccomandata, |  |
|  | almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione. -----                        |  |
|  | L'Azienda forestale si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente                |  |
|  | concessione per sopravvenute esigenze di pubblico interesse o istituzionali non altrimenti       |  |
|  | soddisfabili ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione       |  |
|  | dell'interesse pubblico originario, senza che il concessionario possa opporsi. -----             |  |
|  | E' escluso ogni diritto del concessionario a compensi, indennità o risarcimenti di               |  |
|  | sorta, ovvero a rivendicazioni per spazi alternativi presso immobili in gestione all'Azienda     |  |
|  | forestale. -----                                                                                 |  |
|  | <b>Art. 4 - CANONE</b>                                                                           |  |
|  | Il concessionario è tenuto a corrispondere un canone di concessione annuo di euro                |  |
|  | <b>110,00</b> da versare in unica soluzione anticipata entro il 30 aprile dall'inizio di         |  |
|  | ciascuna annualità contrattuale al Tesoriere dell'Azienda forestale (Unicredit Banca S.p.a.      |  |
|  | - IBAN IT 03 J 02008 01820 000004562370) senza necessità di richieste, notifiche o               |  |
|  | comunicazioni di sorta da parte dell'Azienda forestale. -----                                    |  |
|  | - per il primo anno di concessione scadente il 31/12/2021 il canone richiesto è di Euro 50,00    |  |
|  | entro la data di sottoscrizione della concessione.                                               |  |
|  | -il canone di concessione è soggetto ad eventuale aggiornamento annuale, a decorrere dal         |  |
|  | secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei          |  |
|  | prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei     |  |
|  | consumi di tabacchi). -----                                                                      |  |
|  | L'aggiornamento annuo diviene operante senza necessità di comunicazione alcuna,                  |  |
|  | assumendo a riferimento il <b> mese di dicembre</b> . -----                                      |  |
|  | In caso di recesso anticipato del concessionario, il canone è dovuto per l'intera annualità      |  |
|  |                                                                                                  |  |

|  |                                                                                                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                     |  |
|  | contrattuale.-----                                                                                  |  |
|  | Il mancato pagamento del canone entro l'annualità contrattuale dà luogo alla costituzione           |  |
|  | in mora del concessionario anche agli effetti del pagamento degli interessi legali, fatta           |  |
|  | salva e impregiudicata la richiesta di maggiori danni.-----                                         |  |
|  | <b>Art. 5 – MANUTENZIONE</b>                                                                        |  |
|  | Restano a carico del concessionario tutti gli interventi dovuti a un non corretto utilizzo          |  |
|  | della baita, indipendentemente dal fatto che essi possano configurarsi come manutenzione            |  |
|  | ordinaria o straordinaria.-----                                                                     |  |
|  | Rimangono inoltre a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa              |  |
|  | della mancanza di interventi di manutenzione della struttura qualora il concessionario non          |  |
|  | abbia provveduto ad avvisare l'Azienda forestale di imperfezioni, rotture e qualsiasi               |  |
|  | altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di                     |  |
|  | manutenzione.                                                                                       |  |
|  | <b>Art. 6 - INTERVENTI DI MODIFICA</b>                                                              |  |
|  | Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica alla baita oggetto della presente      |  |
|  | concessione ove manchi il preventivo consenso scritto dell'Azienda forestale. All'Azienda forestale |  |
|  | è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dello   |  |
|  | stesso, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.-----        |  |
|  | Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non                  |  |
|  | daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna, in deroga a quanto previsto dagli          |  |
|  | articoli 1592 e 1593 del codice civile.-----                                                        |  |
|  | <b>Art. 7 - RESPONSABILITA'</b>                                                                     |  |
|  | Il concessionario assume la custodia della baita oggetto del presente atto ed esonera               |  |
|  | l'Azienda forestale da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle attività ivi svolte e        |  |
|  | conseguenti alla custodia degli stessi, anche per fatto di propri preposti ex articolo 2049         |  |
|  |                                                                                                     |  |

del codice civile, restandone inoltre responsabile ai sensi dell'articolo 2051 e liberando  
conseguentemente l'Azienda forestale. -----

## Art. 8 - CONDIZIONI D'USO

Il concessionario dovrà usare gli spazi oggetto della presente concessione con la diligenza del buon padre di famiglia, restando vincolato all'osservanza delle norme comuni del codice civile. -----

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione atte ad evitare ogni pericolo o rischio per la sicurezza. - - - - -

E' espressamente vietato depositare sostanze esplosive, infiammabili o comunque pericolose per la salute pubblica. -----

- Per emergenze antincendio il concessionario si impegna a dotare la struttura di n. 1 estintore da kg 6, la cui carica dovrà essere regolarmente controllata.-----

Il concessionario è tenuto, su semplice richiesta, a consentire l'accesso agli spazi, a incaricati dell'Azienda forestale e per accertarne lo stato ed effettuare le indagini ed i controlli ritenuti necessari. -----

## **Art. 9 - DEPOSITO CAUZIONALE**

Alla firma della presente concessione il concessionario si impegna a costituire un deposito  
cauzionale pari ad **€ 300,00 (trecento/00)** a favore dell'Azienda forestale a garanzia di  
eventuali danni arrecati dal concessionario alle suppellettili e alle attrezzature presenti nella  
struttura da versare in unica soluzione anticipata al Tesoriere dell'Azienda forestale (Unicredit  
Banca S.p.a. - IBAN IT 03 J 02008 01820 000004562370). -----

L'Azienda forestale potrà rivalersi su detta cauzione in caso di danni arrecati ai beni concessi,  
non tempestivamente riparati dal concessionario. - - - -

Ove l'Azienda forestale si avvalga in tutto o in parte della cauzione nel corso della concessione, la medesima dovrà essere immediatamente ripristinata da parte del

concessionario nel suo importo iniziale. - - - - -

#### **Art. 10 - DECADENZA PER INADEMPIMENTO**

L'inadempimento degli obblighi e l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto comportano, previa contestazione dell'addebito, la decadenza della concessione, oltre al risarcimento del danno e, in casi di particolare gravità, la sospensione o l'esclusione da future assegnazioni di spazi o strutture in gestione all'Azienda forestale. - - - - -

La presente concessione decade di diritto, senza necessità di diffida, nelle seguenti ipotesi:- -

a) accertamento di assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false; - - - - -

b) inutilizzo degli spazi oggetto della presente concessione; - - - - -

c) violazione del divieto di sub concessione, di cui all'art. 3;- - - - -

d) reiterati comportamenti comunque considerati dall'Azienda forestale gravemente incompatibili con le finalità istituzionali o gli interessi generali o diffusi della comunità.- - - -

In ogni caso caso la decadenza della concessione viene dichiarata dall'Azienda forestale mediante apposito provvedimento notificato al concessionario. - - - - -

#### **Art. 11 - RICONSEGNA**

Alla scadenza, se la concessione non verrà rinnovata, o in caso di revoca, decadenza o al momento dell'esecutività del recesso, il concessionario ha l'obbligo di restituzione nel termine di tre mesi. - - - - -

La baita dovrà essere restituita all'Azienda forestale nelle medesime condizioni nelle quali è stata consegnata, salvo normale deperimento d'uso e salvo che l'Azienda forestale intenda ritenerlo così come adattato a seguito dell'esecuzione dei lavori eventualmente assentiti, libero e sgombero da beni di sua proprietà o dallo stesso detenuti o posseduti, previa sottoscrizione di verbale di riconsegna. - - - - -

In caso di inadempimento da parte del concessionario, l'Azienda forestale provvederà allo

|  |                                                                                                         |                            |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|  |                                                                                                         |                            |
|  | sgombero degli spazi con successivo addebito delle spese sostenute. -----                               |                            |
|  | Resta comunque a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o                    |                            |
|  | molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione senza titolo. -----                                  |                            |
|  | <b>Art.12 - RINVIO</b>                                                                                  |                            |
|  | Per quanto non previsto dalla presente concessione ed in quanto applicabili si intendono                |                            |
|  | richiamate le disposizioni del Codice Civile. -----                                                     |                            |
|  | Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l'efficacia, l'applicazione,                       |                            |
|  | l'esecuzione e l'interpretazione del presente atto, così per ogni vertenza, sarà competente il          |                            |
|  | Foro di Trento. -----                                                                                   |                            |
|  | <b>Art. 13 - SPESE CONTRATTUALI</b>                                                                     |                            |
|  | Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del c o ncessionario. -----                    |                            |
|  | <b>Art. 14 - SPESE DI REGISTRO</b>                                                                      |                            |
|  | Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso. -----                                   |                            |
|  | <b>Art.15 – INFORMATIVA</b>                                                                             |                            |
|  | Con la sottoscrizione del presente atto ambo le parti autorizzano reciprocamente il trattamento         |                            |
|  | dei loro dati personali ai sensi degli art.li 13 e 14 del regolamento UE 2016/679, di cui sono          |                            |
|  | state rese edotte con opportuna                                                                         |                            |
|  | informativa.                                                                                            |                            |
|  | Trento, li _____                                                                                        |                            |
|  | Letto, firmato e sottoscritto.                                                                          |                            |
|  | IL CONCESSIONARIO                                                                                       | IL DIRETTORE               |
|  | Signor Franco Ferrari                                                                                   | dott. Maurizio Fraizingher |
|  | -----                                                                                                   | -----                      |
|  | Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile le parti, di comune accordo,    |                            |
|  | dichiarano di approvare specificatamente gli articoli n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5, n.6, n. 7, n. 9, n. |                            |
|  | 7                                                                                                       |                            |

10, n. 13 e n. 14.

Trento, li \_\_\_\_\_

Letto, firmato e sottoscritto.

## IL CONCESSIONARIO

IL DIRETTORE

Signor Franco Ferrari

dott. Maurizio Fraizingher

=====

-----



COMUNE DI TRENTO

# BAITA MALGHETA

E RELATIVE PERTINENZE - C.C. MATTARELLO

Scala 1:2000

(C) Ortofoto 2011 - Proprieta' di AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Roma ([www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it))



0 44 m

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: Maurizio Fraizingher

CODICE FISCALE: TINIT-FRZMRZ63P24E565K

DATA FIRMA: 03/08/2021 13:44:33

IMPRONTA: 63306261353935353361303666343663623335663262613163343436386431353637633862666562